

## *La rilevanza fiscale dei nuovi criteri di rilevazione e valutazione di crediti e debiti*

di GIUSEPPE CARUCCI

**SOMMARIO:** **1.** PREMESSA. – **2.** IL QUADRO NORMATIVO. – **2.1.** ESENZIONI ED ECCEZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE. – **2.2.** REGIME TRANSITORIO. – **3.** COSTO AMMORTIZZATO CON ATTUALIZZAZIONE: PROFILI CONTABILI. – **3.1.** IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO – **3.2** IL CRITERIO DELL'ATTUALIZZAZIONE. – **3.3.** CASO APPLICATIVO: CREDITI DA FINANZIAMENTI A TASSO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO DI MERCATO – **3.3.1.** LA RILEVAZIONE INIZIALE DEI CREDITI E DEI DEBITI AL COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE. – **3.3.2.** LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEI CREDITI E DEI DEBITI AL COSTO AMMORTIZZATO. – **4.** COSTO AMMORTIZZATO CON ATTUALIZZAZIONE: PROFILI FISCALI. – **4.1** CREDITI E DEBITI COMMERCIALI. – **4.2** CREDITI E DEBITI DI NATURA FINANZIARIA. – **4.2.1** CREDITI E DEBITI DI NATURA FINANZIARIA: PROFILI FISCALI ACE. – **5.** COSTO AMMORTIZZATO CON ATTUALIZZAZIONE: PROFILI FISCALI DEL REGIME TRANSITORIO.

**1. Premessa.** Per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio applicando i principi contabili emanati dall'OIC, una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 è rappresentata dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, per la valutazione dei debiti e dei crediti, anche di natura commerciale, oltre che dei titoli.

Anche nel nostro ordinamento, infatti, si è resa obbligatoria, con le eccezioni e gli esoneri di cui *infra*, l'applicazione di criteri applicati dalle imprese IAS-*adopter* da anni.

A seguito di tale cambiamento normativo, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le nuove edizioni dell'OIC 15 "Crediti", dell'OIC 19 "Debiti" e dell'OIC 20 "Titoli di debito", da applicarsi a tutti i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, ai bilanci 2016 in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare.

In particolare, per effetto delle citate modifiche, il codice civile ora dispone che i crediti, i debiti e i titoli debbano essere valutati al costo ammortizzato.

Inoltre, i crediti e i debiti devono essere attualizzati; in specie, la nuova formulazione dell'articolo 2426, comma 1, n. 8) del codice civile richiede che la loro valutazione debba tener conto del "fattore temporale". Pertanto, la valutazione dei crediti e debiti è stata profondamente innovata, introducendo la loro valutazione al costo ammortizzato che può trovare applicazione con o senza attualizzazione.

Tali nuovi criteri possono trovare una diffusa applicazione nei gruppi, in particolare per effetto delle frequenti situazioni di finanziamenti *intercompany* infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.

Si tratta, inoltre, di un cambiamento che può generare delle ricadute fiscali ai fini della determinazione delle imposte dei soggetti ITA GAAP, per effetto del noto principio della c.d. derivazione rafforzata introdotto, di recente, dal "Decreto milleproroghe 2017".

Con il presente contributo si analizzano le regole contabili e fiscali concernenti l'applicazione ai debiti e ai crediti del costo ammortizzato con attualizzazione.

**2. Il quadro normativo.** A seguito delle modifiche apportate al codice civile, i nuovi crediti, debiti e titoli a partire dai bilanci 2016 (se si opta per l'applicazione prospettica del criterio del costo ammortizzato) devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

In particolare, per quanto riguarda i crediti e i debiti, è stato riformulato l'articolo 2426 comma 1, n. 8) del codice civile che ora prevede la loro rilevazione "*in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*". Al successivo comma 2 il citato articolo 2426 aggiunge che "*per la definizione di ... "costo ammortizzato" ... si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea*".

Per quanto concerne i titoli, invece, viene modificato l'articolo 2426, comma 1, n. 1 del codice civile prevedendo che "*le immobilizzazioni*

*rappresentate dai titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*<sup>1</sup>. Inoltre, l'articolo 2426, comma 1, numero 9), prevede che: “... i titoli ... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato ...”. Per effetto di questo richiamo al n. 1 dell'art. 2426 c.c. anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Inoltre, l'articolo 2426, comma 1, numero 7) del codice civile stabilisce che “il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)”.

In definitiva, il criterio del costo ammortizzato è applicabile ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito, mentre la necessità di procedere all'attualizzazione si può presentare, in termini generali, per i crediti e per i debiti ma non anche per i titoli di debito, poiché questi ultimi sono normalmente emessi a tassi di mercato; per questo motivo l'articolo 2426 del codice civile prevede l'attualizzazione solo per i crediti e per i debiti e non anche per i titoli di debito.

**2.1. Esenzioni ed eccezioni soggettive e oggettive.** Dal punto di vista soggettivo, l'applicazione della disciplina in esame è facoltativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che, in base all'articolo 2435-bis, comma 7, del codice civile, “*in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale*”. Anche per le società che redigono il bilancio in forma semplificata (c.d. micro-imprese), in base all'articolo 2435-ter del codice civile, l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione dei debiti e dei crediti è solamente opzionale.

Dal punto di vista oggettivo, in attuazione del postulato della “rilevanza”, sancito dall'articolo 2423 del codice civile, i principi contabili emanati dall'OIC prevedono la possibilità di:

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'articolo 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 139/2015;

- non applicare i criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ai crediti e ai debiti a breve termine (i.e. con scadenza inferiore a 12 mesi) o ai crediti a lungo termine con costi di transazione di scarso rilievo;
- non attualizzare i crediti e i debiti qualora lo scostamento tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato non è significativo;
- non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
- non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati ad essere detenuti durevolmente quando i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione/negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

**2.2. Regime transitorio.** Le regole contabili introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dall'1 gennaio 2016 (articolo 12, comma 1, D. Lgs. n. 139/2015).

In linea generale, è stata prevista l'applicazione retroattiva delle novità contabili che comporta l'adozione delle nuove regole di rappresentazione contabile anche alle operazioni iniziate in esercizi precedenti a quello di prima applicazione di tali regole.

Tuttavia, con riferimento al criterio del costo ammortizzato è stata prevista la facoltà di un'applicazione prospettica che comporta l'adozione dei nuovi criteri per la rilevazione dei soli crediti e debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio l'1 gennaio 2016, infatti, l'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015 dispone che *"le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1) ... e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio"*.

In sostanza, ai sensi di tale regime transitorio è consentito:

- applicare il costo ammortizzato e l'attualizzazione solo ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito iscritti per la prima volta nei bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;

- continuare ad assoggettare alle regole contabili previgenti i crediti, i debiti e i titoli di debito già iscritti in bilanci di esercizi precedenti quello di prima applicazione delle nuove regole contabili.

Qualora la società si avvalga di tale facoltà, è necessario darne adeguata informativa in nota integrativa.

Al contrario, nel caso in cui tale facoltà di optare per la norma derogatoria non venga esercitata, l'impresa dovrà applicare retroattivamente i criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione a tutti i crediti, i debiti e i titoli di debito, senza possibilità di attuare una deroga "parziale" e contabilizzare in maniera diversa alcune operazioni pregresse dello stesso genere.

**3. Costo ammortizzato con attualizzazione: profili contabili.** L'articolo 2426, comma 1, n. 8, stabilisce che i crediti<sup>2</sup> e i debiti<sup>3</sup> sono rilevati<sup>4</sup> in bilancio

---

<sup>2</sup> I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (OIC 15, par. 6);

<sup>3</sup> I debiti commerciali originatisi dall'acquisto di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I debiti originatisi da acquisti di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC 19, par. 38). I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti (OIC 19, par. 4);

<sup>4</sup> I crediti commerciali originatisi dalla vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I crediti originatisi da vendite di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC15, par. 29). I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società (OIC15, par 30). I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la

secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presumibile valore di realizzo.

I principi OIC 15 e OIC 19 trattano il tema del costo ammortizzato distinguendo tra applicazione in assenza o in presenza di attualizzazione.

Con il presente contributo si analizza l'utilizzo del costo ammortizzato con attualizzazione<sup>5</sup>, applicabile in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato<sup>6</sup> che, in sintesi, prevede la necessità:

- in sede di rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti, anche di natura commerciale, di

- o identificare il valore attuale del credito e del debito scorporando la componente finanziaria implicita dal loro valore nominale mediante l'attualizzazione a tasso di mercato dei flussi finanziari futuri;

- o ottenere il valore di rilevazione iniziale del credito e del debito, rispettivamente, aggiungendo o sottraendo, al loro valore attualizzato, i relativi costi di transazione;

- o utilizzare il valore di rilevazione iniziale così determinato per calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale;

- in sede la valutazione successiva dei crediti e dei debiti, di calcolare e imputare pro-rata *temporis*, rispettivamente, gli interessi attivi e passivi al tasso di interesse effettivo andando a rettificare il valore contabile del credito e del

---

controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali (OIC19 par. 39). L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione (OIC19 par. 40);

<sup>5</sup> In caso di rilevazione iniziale in assenza di attualizzazione, il valore di rilevazione iniziale di un credito è pari a: valore nominale – sconti/premi/abbuoni + costi di transazione. I costi di transazione, i premi, gli sconti, le commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono: (i) inclusi nel tasso d'interesse effettivo e (ii) ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale;

<sup>6</sup> Questa situazione si verifica tipicamente nel caso di operazioni commerciali regolate con tempi di pagamento superiori a dodici mesi, prestiti infruttiferi erogati dai soci alla società, prestiti erogati dalla società ai propri lavoratori dipendenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

debito lungo la loro durata. In tal modo si riallinea, a scadenza, il costo ammortizzato del credito o del debito al valore nominale che verrà rispettivamente incassato o pagato.

In definitiva, rispetto alla rilevazione dei crediti e dei debiti sulla base del valore nominale, l'adozione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione presenta in sostanza due rilevanti differenze:

- la prima concerne l'obbligo di scorporare la componente finanziaria implicita dal valore nominale dei crediti o dei debiti attualizzando al tasso di mercato i relativi flussi futuri;
- la seconda consiste nel far concorrere i costi di transazione alla formazione del risultato di esercizio lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria.

**3.1 Il criterio del costo ammortizzato.** Il nostro Legislatore non ha dato però nessuna definizione del principio del costo ammortizzato limitandosi, nel comma 2 dell'articolo 2426, del codice civile, a disporre che debba farsi riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

È quindi all'appendice A dell'IFRS 9<sup>7</sup> che si deve fare risalire che definisce il costo ammortizzato come *“l'importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite”*<sup>8</sup>.

Il criterio del costo ammortizzato, basato sul tasso di interesse effettivo e sull'inclusione di tutti gli oneri accessori nel valore del credito o nel costo del

---

<sup>7</sup> L'IFRS 9 - *Financial Instrument* è stato sviluppato dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) per sostituire lo IAS 39 - *Financial Instruments*. La data di efficacia della versione completa dell'IFRS 9 è prevista per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018;

<sup>8</sup> definizione analoga si rinviene nel paragrafo 15 dell'OIC 15, nel paragrafo 17 dell'OIC 19 e nel paragrafo 15 dell'OIC 20) *“Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*;

debito, è espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma: per un soggetto che eroga (riceve) denaro la misurazione dei proventi (oneri) finanziari derivanti dall'operazione deve tenere conto anche dei "costi di transazione", vale a dire dei costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione dell'attività/passività finanziaria (i.e. dei costi che non sarebbero stati sostenuti se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario).

I costi di transazione attribuibili a un'attività o a una passività finanziaria<sup>9</sup>:

- includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti;

- non includono i premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte (di queste componenti si tiene conto, come si vedrà *infra*, per passare dal "tasso di interesse nominale" al "tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali").

Tali costi, assorbiti all'interno del tasso di interesse effettivo applicabile all'attività o alla passività finanziaria, saranno inclusi per la quota maturata in ciascun esercizio tra gli interessi attivi (per i crediti) o passivi (per i debiti) di periodo.

Pertanto, opera un meccanismo di "finanziarizzazione" in conseguenza del quale tali costi sono inclusi nell'area finanziaria del conto economico secondo una ripartizione dettata dalla durata, dalle condizioni e dal tasso di interesse effettivo applicabile.

In definitiva, per effetto del cambiamento delle regole di contabilizzazione, i costi di transazione, che prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 dovevano essere contabilizzati come oneri pluriennali comuni a più esercizi e ammortizzati per un periodo pari alla durata del credito o del debito, devono essere sommati o sottratti, rispettivamente al valore iniziale di iscrizione del credito o del debito.

---

<sup>9</sup> OIC 15, par. 19 e OIC 19 par. 20;

**3.2 Il criterio dell'attualizzazione.** Nel momento in cui sorge l'obbligo di iscrizione del debito e/o del credito, il punto 8 dell'art. 2426 del Codice civile prevede che detti debiti/crediti siano iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per i soli crediti, del valore di presumibile realizzo.

Tralasciando l'aspetto del valore di presumibile realizzo, applicabile ai soli crediti, al fine di tenere conto del fattore temporale nella rilevazione dei crediti e dei debiti occorre confrontare:

- il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, inteso come il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o del debito) ma non considera i costi di transazione<sup>10</sup>. Tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale<sup>11</sup>;

- il tasso di interesse di mercato, inteso come il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito<sup>12</sup>.

In tutti i casi in cui alla data di rilevazione iniziale l'impresa rilevi una significativa differenza tra questi tassi, per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito occorre sostituire il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato.

Un'altra valutazione che il criterio dell'attualizzazione impone all'impresa è quella di dover individuare la "natura" da attribuire ai differenziali che scaturiscono dalla sua applicazione.

L'attualizzazione del credito o del debito ad un tasso di mercato superiore rispetto al tasso di interesse contrattuale, infatti, genera un valore del credito e

---

<sup>10</sup> OIC 15, par. 9 e OIC 19 par. 10;

<sup>11</sup> OIC 15, par. 42 e OIC 19 par. 50;

<sup>12</sup> OIC 15, par. 41 e OIC 19, par. 49;

del debito inferiore rispetto al medesimo valore a scadenza, pertanto, è necessario identificare la natura da attribuire a tali differenziali tenendo in considerazione la sostanza economica delle vicende negoziali<sup>13</sup>.

Per i crediti e debiti commerciali, questo scorporo dal credito o dal debito impatta rispettivamente sul ricavo e sul costo sottostante che vengono conseguentemente contabilizzati per un importo inferiore al valore fatturato. Nel caso di un credito commerciale con scadenza superiore agli usi normali di mercato (i.e. quantomeno superiore a 12 mesi) l'attualizzazione riduce il ricavo derivante dalla cessione del bene o dalla prestazione de servizio, mentre il differenziale tra il valore nominale e il valore attuale del credito è ripartito *pro rata temporis* per la durata del credito.

Nel caso di crediti o debiti di natura finanziaria, invece, di regola, l'attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. "*day one loss*") o positivo (c.d. "*day one profit*") di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, in talune circostanze, l'attualizzazione, valutata la sostanza economica dell'operazione o del contratto, può determinare una differente rappresentazione contabile attribuendo a tale componente una diversa natura. È il caso, ad esempio, di un finanziamento infragruppo, effettuato dalla società controllante a favore della società controllata, in cui la valutazione della sostanza dell'operazione può determinare l'attribuzione di una "natura patrimoniale" al differenziale derivante dall'attualizzazione. In questo caso, il finanziamento erogato con l'obiettivo di "patrimonializzare" la controllata determina la qualificazione come "apporto" del differenziale derivante dall'attualizzazione, che viene quindi portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.

---

<sup>13</sup> Come detto, anche questa regola contabile discende dall'esigenza di rappresentare correttamente la sostanza economica dell'operazione e le sue finalità. Ad esempio, una società che eroga un finanziamento a tasso di mercato ed una società che eroga un finanziamento infruttifero stanno compiendo operazioni aventi una sostanza economica diversa, che in quanto tale deve trovare idonea rappresentazione contabile mediante l'iscrizione del credito infruttifero e del corrispondente debito a un valore inferiore a quello nominale;

**3.3. Caso applicativo: crediti da finanziamenti a tasso significativamente inferiore a quello di mercato.** Di seguito si analizzano le seguenti fasi dei criteri in esame:

- la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione;
- la valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato, mediante l'ausilio della seguente esemplificazione numerica.

Ipotizziamo<sup>14</sup> che la società Alfa Spa abbia erogato un finanziamento a tasso significativamente diverso da quello di mercato avente le seguenti caratteristiche:

- valore nominale del finanziamento 1.000;
- costi di transazione 15;
- tasso di interesse nominale 2%;
- tasso di interesse desumibile dal contratto 2%;
- interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12 di ogni anno;
- durata del finanziamento 5 anni;
- rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno;
- tasso di interesse di mercato 4%.

Sul piano applicativo gli OIC prevedono che si debba dapprima procedere all'attualizzazione e poi all'applicazione del costo ammortizzato.

**3.3.1. La rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.** Come detto nel caso di tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato occorre attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito, rappresentati dall'ammontare:

- annuo di interessi pari a 20 (1.000 X 2%)
- dal valore nominale del finanziamento pari a 1.000 utilizzando quest'ultimo tasso come segue

---

<sup>14</sup> Esempio 2A dell'OIC 15;

$$\text{Valore attuale dei flussi finanziari futuri} = 20/(1,04) + 20/(1,04)^2 + 20/(1,04)^3 + 20/(1,04)^4 + 1.020/(1,04)^5 = 910,97$$

L'attualizzazione comporta per l'impresa finanziatrice la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. "*day one loss*") pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale<sup>15</sup>.

Successivamente:

- il soggetto che eroga denaro deve aggiungere al valore iniziale del credito i costi di transazione sostenuti;
- il soggetto che riceve denaro deve sottrarre dal valore delle somme ricevute quelle di cui, a sua volta, ha dovuto privarsi a causa del sostenimento di costi di transazione.

Riprendendo i dati dell'esempio, pertanto, al valore del credito ottenuto mediante il processo di attualizzazione devono essere sommati i costi di transazione come segue:

$$\text{Valore di rilevazione iniziale} = 910,97 \text{ (valore attuale dei flussi)} + 15 \text{ (costi di transazione)} = 925,97$$

La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua è la seguente:

		Dare	Avere
C.17	Oneri finanziari	89,03	
B.III.2.d-bis	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri	925,97	
D.7	Debiti verso fornitori (costi di transazione)		15,00
C.IV	Disponibilità liquide		1.000,00

<sup>15</sup> Per l'impresa finanziata, invece, l'attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario positivo (c.d. "*day one profit*") pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale;

Laddove, invece, si consideri l'esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo<sup>16</sup> erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, l'attualizzazione comporta l'emersione di un differenziale che la controllante-finanziatrice imputerà in aumento al valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari), mentre, la controllante-finanziata iscriverà ad incremento delle riserve (invece che tra i proventi finanziari).

La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua è la seguente:

		Dare	Avere
B.III.1. a	Partecipazioni in imprese controllate	89,03	
B.III.2. a	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	925,97	
D.7	Debiti verso fornitori (costi di transazione)		15,00
C.IV	Disponibilità liquide		1.000,00

La scrittura contabile che la società controllata-finanziata effettua è la seguente:

		Dare	Avere
D.3	Debiti verso soci per finanziamenti		910,97
A	Patrimonio netto		89,03
C.IV	Disponibilità liquide	1.000	

<sup>16</sup> Esempio 2B dell'OIC 15;

**3.3.2. La valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato.** Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre procedere alla determinazione del tasso di interesse effettivo, ossia di quel tasso che, applicato costantemente per tutta la durata del credito (o del debito), rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti dal contratto e il suo valore di rilevazione iniziale. Tale tasso di interesse effettivo, in assenza di costi di transazione (o in presenza di costi di transazione non rilevanti), coincide con il tasso di interesse di mercato.

In sostanza, mediante l'applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione:

- rettificando il valore di rilevazione iniziale del credito (o del debito) incidono sulla determinazione del tasso di interesse effettivo;
- sono ripartiti lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria (cosiddetta "finanziarizzazione" dei costi di transazione).

Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale<sup>17</sup> del credito o del debito sulla base dei flussi finanziari futuri:

- tenendo conto delle tempistiche contrattualmente previste per tali flussi (i.e. scadenze previste di incasso/pagamento, considerando anche l'eventuale possibilità di pagamento anticipato);
- non tenendo conto delle perdite e delle svalutazioni future su crediti, salvo il caso in cui tali perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto esso è stato acquistato a un prezzo che tiene conto delle perdite stimate per inesigibilità<sup>18</sup>; qualora, successivamente alla rilevazione iniziale di un credito, emergano perdite future (i.e. flussi finanziari futuri previsti contrattualmente ma che non si prevede di incassare), il credito viene svalutato

---

<sup>17</sup> Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente rimane invariato e non viene adeguato: (1) al variare dei tassi di mercato, a meno che l'operazione sia regolata a tasso variabile; in quest'ultimo caso, ogni volta che avviene una variazione del parametro su cui si fonda il calcolo del tasso variabile il tasso di interesse effettivo deve essere ricalcolato prendendo in considerazione i flussi finanziari residui; (2) al variare della tempistica dei flussi finanziari futuri: se si modifica la tempistica degli incassi (anticipazione/posticipazione rispetto alle scadenze originarie) (i) non si ricalcola il tasso di interesse effettivo; (ii) si attualizzano i flussi finanziari utilizzando il tasso di interesse effettivo originario e tenendo conto della nuova tempistica; (iii) si imputa tra gli oneri/proventi finanziari il differenziale di valore che emerge.

<sup>18</sup> OIC15, par. 39.

di un importo pari alla differenza tra il suo valore contabile e il valore attuale dei flussi finanziari futuri residui che si prevede di incassare, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Riprendendo i dati dell'esempio, il valore di rilevazione iniziale del credito è da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse effettivo che rappresenta

$$925,97 = 20/(1+X) + 20/(1+X)^2 + 20/(1+X)^3 + 20/(1+X)^4 + 1.020/(1+X)^5$$

$$\text{Tasso di interesse effettivo (X)} = 3,6464\%$$

l'incognita della seguente equazione:

Successivamente, in ciascun esercizio si devono calcolare gli interessi attivi moltiplicando il tasso di interesse effettivo per il valore contabile iniziale del credito. Tali interessi sono rilevati a conto economico e per la differenza rispetto agli interessi nominali, vanno a rettificare il valore contabile del credito come segue:

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio (A)	Interessi attivi al tasso di interesse effettivo (B) = A x 3,6464%	Flussi finanziari in entrata (C)	Valore contabile alla fine dell'esercizio (D)=A+B+C
1	925,97	33,76	(20,00)	939,73
2	939,97	34,27	(20,00)	954,00
3	954,00	34,79	(20,00)	968,79
4	968,79	35,33	(20,00)	984,12
5	984,12	35,88	(20,00)	0,00

La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse

effettivo e l'incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:

		Dare	Avere
C.16.2	Proventi finanziari		33,76
B.III.2. d-bis	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri	33,76	
C.IV	Disponibilità liquide	20,00	
B.III.2. d-bis	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri		20,00

Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).

La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l'incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:

		Dare	Avere
C.16.2	Proventi finanziari		35,88
B.III.2. d-bis	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri	35,88	
C.IV	Disponibilità liquide	1.020,00	
B.III.2. d-bis	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri		1.020,00

Laddove, invece, si consideri l'esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, la scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l'incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:

		Dare	Avere
C.16.2	Proventi finanziari		33,76
a	B.III.2. Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	33,76	
C.IV	Disponibilità liquide	20,00	
a	B.III.2. Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00

Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).

La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l'incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:

		Dare	Avere
C.16.2	Proventi finanziari		35,88
a	B.III.2. Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	35,88	
C.IV	Disponibilità liquide	1.020,00	
a	B.III.2. Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		1.020,00

**4. Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali.** Nella prima parte del presente contributo ci si è soffermati sulla descrizione dei profili contabili concernenti l'applicazione degli istituti del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Si tratta a questo punto di verificare gli effetti fiscali delle nuove regole contabilizzazione.

Nella parte che segue, pertanto, vengono analizzate le tematiche fiscali che si pongono a seguito dell'applicazione ai crediti e ai debiti del costo ammortizzato con attualizzazione alla luce dell'introduzione, ad opera dell'articolo 13-bis, del DI 244/2016 (c.d. Decreto milleproroghe 2017), del principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio anche per i soggetti Oic<sup>19</sup>.

Ai fini Irap, invece, il criterio di derivazione rafforzata dell'imponibile dalle regole civilistiche era già sancito dall'articolo 5, ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/1997.

Infine, viene analizzata la particolare questione concernente la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata, alla luce del D.M. ACE del 3 agosto 2017.

**4.1. Crediti e debiti commerciali.** Come visto, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che nel caso di attualizzazione di crediti e debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi, caratterizzati dall'assenza di interessi o da un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito (*i*) è espressione della presenza di un'operazione di finanziamento combinata alla vendita del bene o alla prestazione del servizio; (*ii*) è rilevata come onere finanziario per la parte di essa derivante dall'attualizzazione della quota del credito derivante dall'esercizio della rivalsa IVA ed a rettifica del ricavo per la parte di essa derivante dall'attualizzazione della restante quota del credito; (*iii*)

---

<sup>19</sup> Il coordinamento tra la disciplina fiscale di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap e le nuove regole di redazione del bilancio di esercizio è stato regolamentato dall'articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 13-bis al comma 1 dell'articolo 83 del Tuir è stato esteso anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al codice civile, il principio della "derivazione rafforzata", già applicabile ai soggetti IAS/IFRS, in base al quale trovano riconoscimento fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in deroga alle regole del Tuir;

determina la successiva rilevazione di interessi attivi<sup>20</sup> relativi alla menzionata operazione di finanziamento<sup>21</sup>.

Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale<sup>22</sup> debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all'effetto dell'attualizzazione sull'IVA addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l'articolo 13-bis, del DI 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 1, lettera a),

<sup>20</sup> Analogamente, per i debiti commerciali la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico riducendo inizialmente il costo di esercizio e successivamente come onere finanziario lungo la durata del debito;

<sup>21</sup> Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere all'attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell'Iva a debito. Ipotizzando che una società all'inizio del 2017 abbia effettuato un'operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l'attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l'esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 ( $1.220/1,05*1,05$ ). Inoltre, secondo quanto riportato nell'esempio 1A dell'OIC 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 ( $1.000/1,05*1,05$ ) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all'Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell'Iva a debito ( $200=220/1,05*1,05$ )). Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi);

<sup>22</sup> Un particolare problema attiene all'applicazione dell'articolo 106, comma 1, del Tuir, e, quindi, al calcolo della svalutazione crediti. Come noto le svalutazioni dei crediti sono deducibili entro il limite forfettario dello 0,5% del "valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi" e fino quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni dedotte raggiunge il 5% del suddetto valore e le perdite su crediti sono determinate con riferimento al "valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi". Dato che l'applicazione del costo ammortizzato fa sì che il valore di rilevazione in bilancio dei crediti (e, per effetto del principio di derivazione rafforzata, il relativo valore fiscale) sia pari alla somma tra il loro valore nominale o di acquisizione (o il loro valore attualizzato, se sussistono i presupposti per l'attualizzazione) e i costi di transazione sostenuti dal creditore, occorre comprendere se, per la quantificazione delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili e delle perdite su crediti, (i) bisogna ancora fare riferimento, come testualmente disposto, al valore nominale o di acquisizione dei crediti, oppure, (ii) adottando un'interpretazione logico-sistematica che supera il dato letterale, si deve fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, coincidente con quello emergente dall'applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione). La soluzione corretta sembrerebbe essere la (ii) in quanto le disposizioni del TUIR intendono riferirsi al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, che, prima dell'applicazione del costo ammortizzato, coincideva sempre con il valore nominale o, nel caso di crediti acquistati da terzi, con il relativo costo di acquisto;

all'articolo 2, comma 1, del DM 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi<sup>23</sup>.

Pertanto, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol, invece, si ritiene che gli interessi attivi dovrebbero rilevare al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell'effetto Iva.

In definitiva, per effetto del principio di derivazione rafforzata la suddivisione contabile dell'unitaria operazione di cessione del bene o di prestazione di servizio in un'operazione commerciale e un'operazione di finanziamento risulta fiscalmente riconosciuta.

Il suddetto comportamento contabile avrà impatto sulla base imponibile Irap, infatti, si assiste a una riqualificazione di proventi e oneri ordinariamente iscritti nel valore e nei costi della produzione (rilevanti ai fini Irap) in oneri e proventi finanziari (irrilevanti ai fini Irap).

**4.2. Crediti e debiti di natura finanziaria.** Come visto nella prima parte del presente contributo, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che l'attualizzazione di crediti e debiti finanziari:

a) in generale, comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo/positivo (c.d. "*day one loss*" / "*day one profit*") di immediata imputazione a conto economico);

---

<sup>23</sup> Tornando all'esempio riportato nella nota precedente, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell'effetto Iva);

b) in alcuni casi, invece, determina una differente rappresentazione contabile. Ad esempio<sup>24</sup>, l'attualizzazione di un finanziamento infruttifero (o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato) erogato a una società controllata con l'obiettivo di "patrimonializzarla" determina la qualificazione come "apporto" del differenziale derivante dall'attualizzazione, che viene, quindi, portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.

Con riferimento alla fattispecie *sub a)* il tema centrale consiste nel comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale da prima iscrizione del credito o del debito attualizzato quando ne sia prevista l'iscrizione, rispettivamente, tra gli oneri o tra proventi finanziari (c.d. "*day one loss*" / "*day one profit*").

In particolare, la prima questione attiene alla "natura" del differenziale da attualizzazione imputato a conto economico, infatti, ci si domanda se queste componenti siano assimilabili o meno agli interessi passivi/attivi ai fini IRES e quindi, se debbano essere computate ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili in base alla disciplina prevista dall'articolo 96 del TUIR. La questione è controversa<sup>25</sup>.

Vi è chi risponde affermativamente a tali quesiti sottolineando che, qualora così non fosse, si determinerebbero distorsioni; ad esempio, se il differenziale da attualizzazione non fosse rilevante agli effetti dell'articolo 96 del TUIR, una società che abbia contratto un finanziamento passivo a un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato assoggetterebbe a IRES il "*day one profit*" e potrebbe scontare l'indeducibilità dei maggiori interessi passivi rilevati lungo la vita del debito a causa dell'incapienza del ROL.

Riprendendo i dati dell'esempio esposto nel precedente paragrafo 3.3, dunque, al componente negativo rilevato in sede di prima rilevazione del valore attualizzato del credito (pari a 89,03), dovrebbe essere riconosciuta la stessa

---

<sup>24</sup> Un altro esempio è rappresentato dal credito di finanziamento verso i dipendenti. In tal caso il differenziale derivante dall'attualizzazione assume la natura di costo del personale;

<sup>25</sup> Si veda al riguardo la circolare dell'Assonime n. 14 del 2017;

natura e lo stesso trattamento fiscale previsto per i maggiori interessi attivi successivamente imputati al conto economico in base a quanto previsto dalle regole contabili dell'attualizzazione (pari, rispettivamente a 33,76; 34,27; 34,79; 35,33 e 35,88). La successiva contabilizzazione dei proventi finanziari rilevati a conto economico, infatti, assume piena rilevanza fiscale.

Vi è chi, invece, ritenendo che la questione non potrebbe essere risolta in maniera diversa da quanto previsto per i soggetti IAS-*adopter*, nega l'assimilabilità agli interessi attivi/passivi del "*day one profit*" / "*day one loss*" fondando tale conclusione su quanto disposto, per la "*day one loss*", dall'articolo 2, comma 3, D.M. 1° aprile 2009 n. 48 - applicabile ai soggetti OIC adopter in forza dell'articolo 2, comma 1, lettera a) D.M. 3 agosto 2017 - il quale stabilisce che "*i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico non si applicano alle differenze emergenti da prima iscrizione dei crediti*"; secondo questa tesi, la disattivazione dei limiti dell'articolo 106 del TUIR dimostra che, nell'ottica del legislatore, la "*day one loss*" (e, quindi anche il "*day one profit*") costituisce una minusvalenza (plusvalenza) di natura valutativa, non assimilabile, pertanto, agli interessi passivi (attivi).

Con riferimento alla fattispecie *sub b)* (e.g. finanziamento a società controllata infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) la questione che si pone concerne la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile. In tal caso la differenza di attualizzazione ha natura di "apporto" ed è, quindi, portata a incremento del valore della partecipazione detenuta dalla società creditrice (invece che come onere finanziario) e del patrimonio netto della società debitrice (e non un provento finanziario), ferma restando la successiva rilevazione contabile di interessi attivi (in capo al creditore) e corrispondenti interessi passivi (in capo al debitore) al tasso di interesse di mercato.

La questione è stata normativamente risolta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 3 agosto 2017, il quale ha inserito nell'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 il comma 4-*bis*, ai sensi del quale: "*nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui*

*all'articolo 2359 del Codice Civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato".*

In altri termini, si è scelto di disapplicare il principio di derivazione rafforzata ai finanziamenti che (i) sono infruttiferi o, comunque, con un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato; (ii) sono effettuati tra società tra cui sussiste un rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; (iii) hanno l'obiettivo di "patrimonializzare" la società finanziata, che determina la qualificazione come "apporto" del differenziale di attualizzazione (i.e. la differenza tra valore nominale del credito/debito e suo valore attuale), che incrementa il valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e il patrimonio netto della società debitrice.

La disapplicazione del principio di derivazione rafforzata comporta, per il socio, che non sono tassati i maggiori interessi attivi rispetto a quelli contrattuali, mentre, per controllata, non sono deducibili i maggiori interessi passivi rispetto ai contrattuali, infatti:

- i maggiori interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore (corrispondenti alla differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali) non hanno rilevanza fiscale;
- gli interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore rilevano fiscalmente solo per la quota di essi desumibile dal contratto di finanziamento (i.e. corrispondente al tasso di interesse contrattuale); tale quota è, quindi, pari a zero nel caso di finanziamento infruttifero).

Come chiarito dalla relazione al DM 3 agosto 2017, inoltre, non assumono rilevanza fiscale:

- per la società finanziata, la riserva di *demeed contribution* iscritta nel patrimonio netto;
- per la società finanziante, il maggior valore della partecipazione.

Al riguardo si osserva che la disposizione che deroga al principio di derivazione rafforzata opera soltanto:

- se il processo di attualizzazione del finanziamento infragruppo comporta la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice (incremento partecipazione) e di quella debitrice (incremento patrimonio netto), il che accade solo quando il finanziamento ha l'obiettivo di patrimonializzare la società finanziata; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo per i quali il processo di attualizzazione comporta la rilevazione a conto economico del "*one day profit*" / "*one day loss*";
- per i finanziamenti tra società legate da rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti tra società tra cui manca un rapporto di controllo, anche se, avendo essi finalità di patrimonializzazione, l'attualizzazione determina la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice e di quella debitrice.

Da ultimo si sottolinea che:

- si ritiene che la disapplicazione della derivazione rafforzata si applichi solo alla differenza tra gli interessi attivi/passivi contabilizzati e quelli contrattuali derivante dall'attualizzazione, senza pregiudicare la rilevanza fiscale della quota di tale differenza derivante dalla "finanziarizzazione" dei costi di transazione;
- la disapplicazione della derivazione rafforzata opera, testualmente, solo per i componenti positivi/negativi imputati a conto economico; sembra, tuttavia, logico che essa operi anche per le poste patrimoniali contabilizzate dalla società creditrice e da quella debitrice; tale conclusione lascia aperto l'interrogativo di quale "natura" abbia, sotto il profilo fiscale, la riserva iscritta nel patrimonio netto della società debitrice.

Il suddetto comportamento contabile avrà impatto anche sulla base imponibile Irap, infatti, tale poste saranno escluse in ragione del principio di derivazione dai dati bilancistici e dell'esclusione dell'area finanziaria dalle voci rilevanti ai fini dell'imposta. Con specifico riferimento ai costi di transazione, si

noti che, assumendo una diversa natura, ora rientrano nell'area finanziaria e non possono più dar luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali. Conseguentemente, ai fini Irap, si ha un incremento del valore della produzione netta, dato che tali costi non potranno più abbattere la base imponibile in quanto estranei ad essa.

**4.2.1. Crediti e debiti di natura finanziaria: profili fiscali ACE.** La questione che si pone concerne la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile esaminata con riferimento ai finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata.

In particolare ci si chiede se l'incremento del patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e l'incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore siano rilevanti o meno ai fini della determinazione della base dell'ACE<sup>26</sup>.

La questione è stata normativamente risolta del D.M. ACE del 3 agosto 2017 che<sup>27</sup>:

- all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo dispone che: *“l'incremento di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all'articolo 2 (trattasi delle società di capitali residenti e delle società non residenti con stabile organizzazione in Italia n.d.a) non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2 (i.e. della variazione in aumento derivante da conferimenti in denaro n.d.a.)”*;

---

<sup>26</sup> Articolo 1 del D.L. n. 201/2011;

<sup>27</sup> La disposizione (articolo 5, comma 4-bis, D.M. 8 giugno 2011) che disattiva la derivazione rafforzata per il calcolo degli interessi attivi/passivi fiscalmente rilevanti in presenza di poste patrimoniali derivanti dall'attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applica unicamente ai finanziamenti intercorrenti tra soggetti tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Al contrario, si noti che le disposizioni che disciplinano l'irrilevanza - quali conferimenti in denaro, ai fini dell'incremento/decremento della base ACE, delle poste patrimoniali derivanti dall'attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applicano a tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società partecipata e non solo ai finanziamenti concessi dal socio di controllo;

- all'articolo 10, comma 2, dispone che: *“ai fini del precedente periodo (che dispone la riduzione della base ACE di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti del gruppo, oppure divenuti tali a seguito dei conferimenti n.d.a.) non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo”*.

Inoltre, la relazione illustrativa del D.M. ACE 3 agosto 2017 aggiunge che *“va da sé che l'apporto (imputato a incremento della partecipazione) iscritto dal finanziatore va considerato anch'esso come parte integrante del finanziamento ai fini della lettera c) del comma 3 dell'articolo 10”* (i.e. al fine di quantificare l'eventuale incremento, rispetto all'importo risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo)<sup>28</sup>.

Pertanto, le risposte alla questione posta in premessa sono le seguenti:

- l'incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e corrispondente alla differenza tra il valore nominale del finanziamento e il suo valore attuale, calcolato applicando il tasso di interesse di mercato, non è considerato tra i conferimenti in denaro rilevanti ai fini dell'incremento della base ACE<sup>29</sup>;

- l'incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore e corrispondente alla citata differenza:

- non è considerato tra i conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di società del gruppo, da computare a decremento della base ACE;

---

<sup>28</sup> Le disposizioni del D.M. ACE 3 agosto 2017 (e la relativa relazione illustrativa) non chiariscono se l'utile d'esercizio che, se accantonato a riserva disponibile, determina l'incremento della «base ACE» deve essere depurato degli interessi attivi/passivi contabilizzati a conto economico per effetto dell'attualizzazione che ha generato le menzionate poste patrimoniali. L'assenza di disposizioni fa propendere per la soluzione negativa;

<sup>29</sup> L'incremento di patrimonio netto rilevato dalla società finanziata a seguito dell'attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato rileva ai fini del computo del patrimonio netto complessivo che, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. ACE 3 agosto 2017, costituisce il limite massimo della base ACE;

○ è considerato tra i finanziamenti effettuati a società del gruppo al fine di verificare l'eventuale incremento di tale voce rispetto all'importo da essa assunto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010 e del conseguente eventuale decremento della base ACE.

**5. Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali del regime transitorio.** Qualora si sia optato per l'applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti preesistenti alla data dell'1 gennaio 2016 (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare) è necessario applicare le regole contenute nei commi 5 e 7 dell'articolo 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, che disciplinano il passaggio alle nuove regole contabili, prevedendo, rispettivamente, l'irrilevanza fiscale dei ripristini e delle eliminazioni di attività e passività e l'ultrattività del regime fiscale originario delle operazioni pregresse.

In particolare, qualora l'impresa decida di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione:

- dal punto di vista contabile:
  - i costi di transazione iscritti tra gli oneri pluriennali, sostenuti in relazione a crediti o a debiti contratti ante 2016, devono essere eliminati in contropartita del patrimonio netto all'1 gennaio 2016;
  - tale eliminazione determina un differente importo di interessi di contabilizzare in base al criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione sostenuti dal creditore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest'ultimo, di minori interessi attivi, mentre, i costi di transazione sostenuti dal debitore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest'ultimo, di maggiori interessi passivi;
- dal punto di vista fiscale:
  - per effetto della disposizione che statuisce l'irrilevanza, ai fini fiscali, delle rettifiche contabili di attività/passività che vengono operate in sede di passaggio alle nuove regole contabili<sup>30</sup>, si continuano ad applicare i criteri di

---

<sup>30</sup> Articolo 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera c): *“il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti*

deducibilità vigenti antecedentemente alla loro cancellazione. Pertanto, nel caso specifico, si prosegue nell'ammortamento extra-contabile dei costi di transazione in base al criterio di ammortamento applicato negli esercizi precedenti;

○ per effetto della regola che disciplina le cosiddette "operazioni pregresse"<sup>31</sup>, si continua ad applicare alle stesse la previgente specifica disciplina fiscale, qualora il recepimento fiscale, per effetto della derivazione rafforzata, della loro nuova qualificazione comporti effetti distorsivi. Pertanto, nel caso specifico, continuano ad assumere rilevanza fiscale tanto per il creditore quanto per il debitore gli interessi nominali (invece di quelli calcolati applicando il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione) allo scopo di evitare effetti di "tassazione anomala".

---

*esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti"; articolo 13-bis del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera d) "l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento considerati dedotti*

*... non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi";*

<sup>31</sup> L'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che "continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale pregressa gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio" dell'esercizio 2016 "e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".